



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 11
AMBIENTE E TERRITORIO

IL DIRIGENTE GENERALE
REGGENTE

PROT. n. 361205/SIATC
DEL 30 NOV. 2015

e p. c.

Ai Comuni costieri

Alle Province di
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Crotone
Vibo Valentia

*Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia del Demanio*

*Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Marittima di Reggio Calabria*

*Alla Capitanerie di Porto di
Crotone
Gioia Tauro
Vibo Valentia
Corigliano Calabro*

*Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia delle Entrate*

*Alla Confesercenti
Federazione Italiana Imprese Balneari
Via Lucrezia della Valle 19/44
88100 Catanzaro
confesercenticalabria@virgilio.it*

*Alla Confcommercio
Sindacato Italiano Balneari
Via A. Vespucci n. 7
87028 Praia a Mare (CS)
sindacatobalnearics@gmail.com*

*Al Settore Urbanistica ed Edil. Cost.,
Demanio marittimo, L. R. 17/2005, Pianif.
Integr. Zone cost. e Strumenti di Pianif.
Negoz.*

Ai Servizi Demanio Regionali di

- Catanzaro e Crotone
- Cosenza
- Reggio Calabria e Vibo Valentia

Loro Sedi

Comunicazione via PEC

Oggetto: Ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime in assenza di Piano comunale di spiaggia (PCS) – Linee guida stagione estiva 2016

Si fa seguito alla circolare prot. gen. Siar n. 0189734 del 16.06.2015 relativa all'ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime in assenza di Piano comunale di spiaggia.

Poiché continuano a pervenire a questo Dipartimento richieste in merito, si conferma integralmente il contenuto della circolare succitata anche per la stagione estiva 2016.

Preliminarmente, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 12 della legge Regione Calabria n. 17/2005, il rilascio di nuove concessioni, in via generale, è disciplinato dal Piano comunale di spiaggia che regola l'occupazione e l'utilizzazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo.

Tuttavia, la mancanza del Piano comunale di spiaggia non può rappresentare causa generalizzata di non accoglimento delle istanze dei privati finalizzate al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, sicché il relativo diniego deve essere adeguatamente motivato, adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico (ad es. la mancanza di altre spiagge accessibili al pubblico, ecc....).

I Comuni costieri non dotati di PCS possono, quindi, svolgere un'attività concessoria minima sulla base dei limiti e degli indirizzi ricavabili direttamente dalla normativa regionale e/o dagli altri atti di indirizzo o di pianificazione regionali, purchè il rilascio delle predette concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dell'Ente locale e sia rispettoso dell'ambiente.

Si precisa, altresì, che sarà necessario acquisire anche gli altri titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati collegati alla concessione demaniale marittima e previsti dalla vigente normativa edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, doganale, nonché rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione e di assetto idrogeologico (PAI).

Di seguito si riportano le tipologie di concessioni assentibili di cui alla circolare in epigrafe:

- 1) concessioni demaniali marittime per il servizio spiaggia a supporto di villaggi turistici, alberghi ed impianti di pubblico interesse, a condizione che le medesime aree con le relative destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. Per la tipologia delle opere realizzabili e per la corretta interpretazione della nozione di impianti di pubblico interesse si rinvia a quanto disposto dalla circolare prot. gen. Siar n. 0189734 del 16.06.2015;
- 2) concessioni stagionali per piccoli punti d'ormeggio e/o per rimessaggio di piccole imbarcazioni (ad es. pontili galleggianti), senza ulteriori opere a terra. In tal caso, ferma restando la discrezionalità dell'Ente locale, tali nuove concessioni sono ammissibili nel rispetto della normativa ambientale, paesaggistica, di sicurezza della navigazione e purchè non interferiscano con la balneazione;
- 3) concessioni demaniali marittime suppletive a vantaggio di soggetti già titolari di concessione balneare, nel caso in cui sia disponibile un nuovo tratto di spiaggia a seguito di ripascimento naturale, soltanto per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio fino a 5 metri dalla linea di battigia, senza variazione del fronte mare concesso e senza la realizzazione di nuove opere o la modifica di quelle già autorizzate, nè l'aumento della superficie coperta assentita dall'originario titolo concessorio;

4) concessioni demaniali marittime per giochi per bambini, senza la realizzazione di opere, ma mediante la posa di gonfiabili e simili.

Ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime stagionali di cui sopra, si sottolinea la necessità di osservare le procedure ad evidenza pubblica previste *ex lege*, anche ove il procedimento concessorio sia attivato ad istanza di parte (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1502 del 13.03.2013) al fine di stimolare la presentazione di domande concorrenti mediante la predeterminazione dei relativi criteri di aggiudicazione, quali ad es. quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del rialzo sul canone, ecc...

Le concessioni demaniali marittime stagionali di cui ai precedenti nn. 1-4 non possono essere rinnovate o prorogate oltre la corrente stagione estiva e non possono essere considerate quali concessioni vigenti da salvaguardare ai fini dell'adozione ed approvazione del PCS.

In assenza di PCS e prescindendo dal limite della stagione estiva, sarà possibile rilasciare nuove concessioni demaniali marittime per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche, attivando, ove necessario, la procedura di variante urbanistica di cui all'art. 14 comma 2 della legge urbanistica regionale n. 19 del 2002.

In alternativa alla concessione demaniale marittima, i Comuni costieri per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche possono chiedere, ai sensi dell'art. 34 cod. navig., la consegna gratuita delle aree demaniali marittime interessate dagli interventi.

Inoltre, è possibile il rilascio di concessioni demaniali marittime suppletive, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, al fine di ottemperare a precisi obblighi di legge concernenti il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, la dotazione dei servizi minimi quali quelli igienici, i locali di pronto soccorso, la torretta del bagnino, purchè non vi sia variazione del fronte mare concesso e/o la realizzazione di altre opere rispetto a quelle succitate. La validità delle predette concessioni non potrà andare oltre la scadenza del titolo demaniale originario.

Viceversa, in assenza di indirizzi ricavabili dalla normativa vigente o dagli strumenti di pianificazione regionali che permettano un'attività concessoria minima, non si potrà prescindere dall'approvazione del PCS, sicchè la mancanza del suddetto strumento pianificatorio non consentirà, tra l'altro, di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime per la realizzazione di stabilimenti balneari, in ragione del conseguente aumento del carico urbanistico sulle aree demaniali marittime, in assenza della determinazione di criteri e limiti concernenti la superficie coperta realizzabile, il fronte mare concedibile, i materiali impiegabili, gli standard, ecc....

Nel caso in cui le concessioni vengano meno a seguito della dichiarazione di decadenza (art. 47 c. n.) o di rinuncia al titolo, il Comune, anche in assenza di PCS, "può/deve" rimettere a gara l'area demaniale marittima nel rispetto della precedente destinazione ed utilizzazione, del fronte mare concesso e nei limiti delle opere e della superficie coperta già assentite, tenendo in considerazione anche gli interessi di natura erariale strettamente connessi alla più proficua utilizzazione del demanio marittimo.

In relazione alle c. d. autorizzazioni demaniali brevi, fermo restando quanto già disposto con la circolare prot. gen. Siar n. 0189734 del 16.06.2015, si ribadisce la necessità, oltre al titolo demaniale, di acquisire gli altri pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso prescritti *ex lege*.

Ove siano state avviate, a seguito della circolare surrichiamata, delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni stagionali, si ritiene che le medesime istruttorie debbano essere archiviate, anche nel caso in cui si fosse aggiudicata l'area demaniale marittima, atteso che le direttive regionali si riferivano alla trascorsa stagione estiva 2015.

Infine, si evidenzia che, ogni progetto concernente il rilascio, in assenza del PCS, di nuove concessioni demaniali marittime per la stagione estiva 2016, espletate le procedure ad evidenza pubblica, dovrà essere sottoposto a questo Dipartimento per il relativo nulla osta.

Parimenti, anche i progetti di variante delle concessioni in essere, in assenza di PCS, dovranno essere sottoposti allo scrivente per il relativo nulla osta.

Tanto si rimette agli Enti locali per il seguito di competenza, raccomandando la puntuale osservanza delle direttive ivi impartite e precisando che lo sforzo profuso dallo scrivente, al fine di consentire un'attività concessoria minima stagionale, non esime i Comuni costieri dall'obbligo di definire gli iter avviati per l'adozione


ed approvazione dei Piani spiaggia, atteso che la persistente inerzia non potrebbe che sfociare nel commissariamento regionale ai sensi della legge regionale n. 17/2005.

Le Autorità Marittime che leggono per conoscenza sono pregate di voler dare la più ampia diffusione della presente ai propri uffici ai fini dei consequenziali adempimenti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla circolare prot. gen. Siar n. 0189734 del 16.06.2015.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio 9
Avv. Alessandro Romice



Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Domenico Pallaria

